

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 172/AV4 DEL 08/03/2018**

**Oggetto: [Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, pensione di vecchiaia in regime di cumulo, Sig. ra T.W. –O.S.S.]**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età in regime di cumulo Legge n. 228 del 24/12/2012 e Legge n. 232 del 11/12/2016, con decorrenza 01.10.2018, la dipendente Sig.ra Tarala Wanda, nata il 20.02.1952, O.S.S. a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva maturata nella Gestione Ex INPDAP di anni 12 mesi 3 e giorni 0;
2. Di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

**Il Direttore Area Vasta n. 4**  
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui nessun allegato cartaceo forma parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(UOC Supporto all'Area Politiche del Personale)**

**Normativa di riferimento:**

- D.P.R. n. 761/1979, art. 53;
- Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 23 agosto 2004 n. 243;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- Legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- Legge n. 228 del 24/12/2012;
- Legge n. 232 del 11/12/2016;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa – n. 7 del 13 maggio 2008;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Previdenza – n. 18 dell'08/10/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/12/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 27 del 21/07/2011;
- Circolare INPS – Direzione Generale n. 37 del 14/03/2012;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012;
- Art. 2, comma 4 D.L. n. 101 del 2013 conv. in L. n. 125/2013;
- Art. 1 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. in L. n. 114 del 11 agosto 2014;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2015;
- Circolare INPS n. 63 del 20/03/2015;
- CCNL Comparto sanità del 01/09/1995.

La circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica, nel ribadire l'importanza del limite ordinamentale, stabilito per la Sanità a 65 anni dall'art. 53 del D.P.R. n. 761 del 1979, rimanda alla precedente circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 2012 che prevede l'obbligatorietà della risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione al raggiungimento dell'età limite ordinamentale:

*" In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione.....,l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per trattenimento o finestra) in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego" .*

Il D.L. n. 101 del 31/08/2013 all'art. 2 comma 5 stabilisce che : *" l'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale,*

*previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."*

Nel caso di specie, la Dipendente in questione, al raggiungimento del limite ordinamentale di 65 anni, avvenuto il giorno 20/02/2017, aveva conseguito un'anzianità contributiva inferiore al minimo richiesto per acquisire il diritto a pensione di vecchiaia.

Per tali motivi, l'Azienda ha trattenuto in servizio la stessa per consentire l'acquisizione, unitamente al requisito contributivo minimo richiesto, anche del nuovo requisito anagrafico previsto dall'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e del D.M. Economia e delle Finanze.

Si segnala che la Dipendente maturerà al 30/09/2018, presso l'INPS Gestione Pubblica, un'anzianità contributiva di 12 anni, 3 mesi e 0 giorni e che, attualmente, è in fase di lavorazione la pratica di accredito figurativo richiesta in data 19/01/2018; definita detta pratica la posizione assicurativa della interessata potrebbe ulteriormente essere incrementata.

Si prende atto dei requisiti maturati dalla Dipendente presso la Gestione privata INPS e presso altro Stato Estero, come risulta dalla documentazione prodotta dalla diretta interessata.

Viste le domande telematiche di totalizzazione estera e di Vecchiaia con cumulo Ex Legge n. 228 e 232 presentate dalla Dipendente,

**si propone, pertanto, al Direttore di Area Vasta 4 l'adozione della seguente determina:**

1. Di collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età in regime di cumulo Legge n. 228 del 24/12/2012 e Legge n. 232 del 11/12/2016, con decorrenza 01.10.2018, la dipendente Sig.ra Tarala Wanda, nata il 20.02.1952, O.S.S. a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva maturata nella Gestione Ex INPDAP di anni 12 mesi 3 e giorni 0;
2. Di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Direttore f.f. U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale

Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

**Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa**  
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  
Coordinatore di Area Vasta

Dott. Luigi Stortini

**Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione**

Dott. Daniele Rocchi

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato